



CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2023

Gentili clienti,

la presente per comunicarvi una sintesi delle principali disposizioni contenute nella “Legge di Bilancio 2023” (Legge 29.12.2022 n. 197) e nel c.d. decreto “Milleproroghe” (Legge 29.12.2022 n. 198) pubblicati sulla G.U. 29.12.2022, n. 303.

INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2023

1.	Tregua fiscale	p.	3
2.	Crediti d'imposta energetici 1° trimestre 2023	p.	9
3.	Credito d'imposta beni strumentali nuovi	p.	9
4.	Termini detrazioni 110%	p.	10
5.	Bonus mobili	p.	11
6.	Proroga detrazioni superamento / eliminazione barriere architettoniche	p.	11
7.	“Sabatini-ter”	p.	12
8.	Sostegno settore automobilistico	p.	12
9.	Credito d'imposta riciclaggio imballaggi	p.	12
10.	Bonus pubblicità 2023	p.	12
11.	Bonus psicologo	p.	13
12.	Erogazioni liberali ristrutturazioni impianti sportivi	p.	13
13.	Bonus sponsorizzazioni sportive	p.	13
14.	Novità regime forfettario	p.	14
15.	Flat tax incrementale	p.	15
16.	Aumento del limite per la contabilità semplificata e per le liquidazioni IVA trimestrale	p.	15
17.	Analisi di rischio aperture nuove Partite IVA	p.	17
18.	Proroga agevolazione acquisto “prima casa” under 36	p.	17
19.	Detrazione IVA acquisto immobili classe A/B	p.	18
20.	Esenzione IMU immobili	p.	18
21.	Rivalutazione terreni e partecipazioni	p.	18

1

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



22.	Assegnazione agevolata beni d'impresa/ trasformazione agevolata in società semplice	p.	19
23.	Estromissione immobile imprenditore individuale	p.	20
24.	Esenzione Irpef coltivatori diretti	p.	20
25.	Trasferimenti terreni agricoli under 40	p.	20
26.	Esonero contributo coltivatori diretti	p.	21
27.	Limite utilizzo contante	p.	21
28.	Costi (equi) transazioni elettroniche	p.	21
29.	Voucher	p.	21
30.	Assegno unico universale	p.	22
31.	Compensazione crediti / debiti avvocati	p.	22
32.	Tassazione e valutazione cripto-attività	p.	22
33.	Costi operazioni con imprese "Black list"	p.	23

MILLEPROROGHE

34.	Dichiarazione IMU per il 2021 prorogata	p.	24
35.	Sterilizzazione delle perdite 2022	p.	24
36.	Estensione al bilancio 2023 della sospensione degli ammortamenti	p.	24
37.	Divieto trasmissione fattura elettronica per le prestazioni sanitarie	p.	25
38.	Obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante sistema tessera sanitaria	p.	25
39.	Contributo per le colonnine di ricarica	p.	25
40.	Riforma dello sport	p.	25





LEGGE DI BILANCIO 2023

1. TREGUA FISCALE

La Legge di Bilancio ha introdotto la c.d. “tregua fiscale”, ossia ad una serie di disposizioni finalizzate alla regolarizzazione di violazioni di diversa natura.

Stralcio carichi fino a €1.000

Stralcio carichi Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali

È confermato l'**annullamento automatico**, alla data del 31.3.2023 dei **debiti**:

- di importo residuo, all'1.1.2023, fino a € **1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” e nel c.d. “saldo e stralcio”.

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento:

- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- alle risorse proprie tradizionali, nonché all'IVA riscossa all'importazione.

Stralcio carichi enti diversi

È stato introdotto lo **stralcio automatico**, limitatamente alle somme dovute all'1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:

- di importo residuo all'1.1.2023 fino a € **1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.

Con riferimento alle- sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi. L'annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.





Dall'1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

Definizione agevolata ruoli (Rottamazione-quater)

É confermata l'introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre, possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione" ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis" ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
- la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio" ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
- la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).





In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L'Agente della riscossione fornisce al debitore, nell'area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell'adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali.

Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da presentare **entro il 30.4.2023** utilizzando l'apposito modello. Nella dichiarazione va indicato il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Entro il 30.6.2023 l'Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in unica soluzione entro il 31.7.2023 oppure in un **massimo di 18 rate** di pari importo. In tal caso:

- **la prima e seconda rata**, ciascuna pari al **10%** delle somme complessivamente dovute, va corrisposta rispettivamente **entro il 31.7.2023 e 30.11.2023**. Le **restanti rate**, ciascuna pari al **5%**, devono essere versate **entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno**, a decorrere dal 2024. Dall'1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli **interessi** nella misura del **2%** annuo;





- non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

Definizione agevolata controllo automatizzato dichiarazioni

È confermata la possibilità di **definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, risultanti dalle comunicazioni di irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto all'1.1.2023. A tal fine è richiesto il pagamento, **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**:

- delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
- degli interessi / somme aggiuntive;
- della **sanzione ridotta del 3%**.

Le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità il cui pagamento rateale è ancora in corso all'1.1.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo. Il pagamento rateale prosegue con le modalità ed i termini ordinari.





È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute sulle dichiarazioni relative al periodo 2019.

Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni e di controllo formale possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare.

Regolarizzazione irregolarità formali

È confermata la possibilità di **regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale** commesse fino al 31.10.2022. Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

La regolarizzazione è esclusa per:

- gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
- l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero;
- le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all'1.1.2023.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative delle novità in esame.

"Ravvedimento speciale" violazioni tributarie

È confermata la regolarizzazione (c.d. "**ravvedimento speciale**") delle violazioni diverse da quelle risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali riferite alle "dichiarazioni validamente presentate" relative al periodo d'imposta 2021 e a periodi d'imposta precedenti. Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di **1/18 del minimo della sanzione**, oltre all'imposta e agli interessi.

Il "ravvedimento speciale":

- è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata;
- è escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all'estero.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative delle novità in esame.

Adesione / Definizione agevolata atti di accertamento

È prevista l'applicazione della **sanzione ridotta a 1/18** del minimo con riferimento a:





- accertamenti con adesione relativi a:
 - o PVC consegnati entro il 31.3.2023;
 - o avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
- atti di accertamento con adesione relativi agli inviti" obbligatori" notificati entro il 31.3.2023.

Le somme dovute possono essere rateizzate in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative delle novità in esame.

Definizione agevolata liti fiscali pendenti

È confermata la possibilità di **definire le controversie** avente ad oggetto **atti impositivi**:

- **pendenti all'1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio;**
- il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l'1.1.2023 e per le quali il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative delle novità in esame.

Conciliazione agevolata liti fiscali pendenti

È confermata la possibilità di **conciliazione agevolata delle controversie pendenti all'1.1.2023** dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi. È consentito definire gli atti tramite un accordo conciliativo entro il 30.6.2023 con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo degli interessi ed eventuali accessori. Le somme dovute devono essere versate, senza possibilità di compensazione, **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.**

Rinuncia agevolata giudizi tributari pendenti in cassazione

È confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

- la sottoscrizione dell'accordo;





- il pagamento delle somme dovute.

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitivi

È confermata la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi. Al fine del perfezionamento della regolarizzazione è richiesto il versamento entro il 31.3.2023. Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

2. CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1° TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d'imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

Soggetti	Credito d'imposta				
	1 trimestre 2022	2 trimestre 2022	3 trimestre 2022	4 trimestre 2022	1 trimestre 2023
Imprese energivore	20%	25%		40%	45%
Imprese non energivore	---	15%		30%	35%
Imprese gasivore	10%	25%		40%	45%
Imprese non gasivore	---				
Imprese esercenti attività agromeccanica	---	---	---	20%	
Imprese esercenti attività agricola	20%	---	20%		
Imprese esercenti attività della pesca		20%			

3. CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

In sede di approvazione è stato prorogato al 30.9.2023 entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0", per i quali l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un **acconto almeno pari al 20%** del costo d'acquisto è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del **credito d'imposta** nella misura del **40%** (per gli

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

		Investimento “prenotato” nel 2021 con consegna al 31.12.2022	Investimento completato nel 2022	Investimento “prenotato” nel 2022 con consegna al 30.09.2023	Investimento completato nel 2023
Beni strumentali “Ordinari”	Materiali	10% (spesa max 2 milioni di euro)	6% (spesa max 2 milioni di euro)	6% (spesa max 2 milioni di euro)	0%
	Immateriali	10% (spesa max 1 milione di euro)	6% (spesa max 1 milione di euro)	6% (spesa max 1 milione di euro)	0%
Beni strumentali “4.0”	Materiali	50% - 30% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro)	40% - 20% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro)	40% - 20% - 10% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro)	20% - 10% - 5% (spesa max 2,5 milioni - 10 milioni - 20 milioni di euro)
	Immateriali	20% (spesa max 1 milione di euro)	50% (spesa max 1 milione di euro)	50% (spesa max 1 milione di euro)	20%

4. TERMINI DETRAZIONI 110%

Con riferimento all’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- o 110% fino al 31.12.2022;
- o 90% nel 2023;
- o 70% nel 2024;
- o 65% nel 2025.

Tali nuovi termini e misure non si applicano:

- agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;





- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11, a condizione che:
 - o tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
 - o per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA;
- gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022, a condizione che:
 - o tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva dall'amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l'assemblea;
 - o per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

5. BONUS MOBILI

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili" è stato previsto che la detrazione del **50%**, da utilizzare in **10 rate annuali**, spetta su una spesa massima di **€ 8.000** per il **2023** e a **€ 5.000** per il **2024**.

6. PROROGA DETRAZIONI SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

È stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione prevista nella misura del **75%** delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in **5 quote annuali** di pari importo. È stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno **1/3 del valore millesimale dell'edificio**.





7. “SABATINI-TER”

In sede di approvazione è stata prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter”. In particolare, sono stanziati:

- € 30 milioni per il 2023;
- € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.

Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (**da 12 a 18 mesi**), relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall’1.1.2022 al 30.6.2023.

8. SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l’attività di trasporto. Sono state specificate le attività di trasporto interessate (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi).

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI

È confermato il riconoscimento per il 2023 – 2024 di un credito d’imposta pari al **36%** delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un **importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario** ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

10. BONUS PUBBLICITÀ 2023

Il credito d’imposta (bonus pubblicità) relativo al 2023 è concesso:

- nei confronti di:
 - o imprese;





- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali;
- esclusivamente in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, che consistano nell'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali.
- nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati nel 2023 rispetto al 2022;
- a condizione che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2023 superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nel 2022;
- nel limite massimo di spesa complessivo pari a € 30 milioni in ragione d'anno;
- nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di aiuti "de minimis".

11. BONUS PSICOLOGO

In sede di approvazione è stato previsto che il c.d. "bonus psicologo" spetta, in relazione al valore ISEE:

- a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500;
- nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

12. EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d'imposta, spettante nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

- alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del **20%** del reddito imponibile;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del **10%** dei ricavi annui.

13. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1.2023 - 31.3.2023, del credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;





- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il **primo trimestre 2023** il credito d'imposta:

- non può essere superiore a **€ 10.000**;
- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

14. NOVITÀ REGIME FORFETTARIO

È stato modificato il requisito d'accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi che aumenta **da € 65.000 a € 85.000** per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività. Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023. Gli altri requisiti per l'adozione del regime sono invariati.

La Legge di Bilancio modifica, inoltre, la regola di "uscita" dal regime. In caso di ricavi / compensi di ammontare:

- compreso **tra € 85.001 e € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- **superiore a € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento.

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2022 non superiori a € 85.000, il regime "naturale" per il 2023 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata, perciò l'adozione della contabilità semplificata, in luogo del regime forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto.

Diversamente, in caso di precedente esercizio dell'opzione per la contabilità ordinaria, il vincolo triennale di tenuta del regime scelto va rispettato.





15. FLAT TAX INCREMENTALE

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che **non applicano il regime forfetario**, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del **15%**.

Si tratta di una **"Flat tax"** applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

Per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario calcolare la **differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio 2020-2022**, e **detrarre il 5%** del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale **differenza, nel limite di € 40.000**, è assoggettata all'imposta sostitutiva del **15%**.

16. AUMENTO DEL LIMITE PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E PER LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE

Il Legislatore ha previsto l'innalzamento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente di tenere la contabilità semplificata.

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è necessario verificare se i ricavi 2022 superano o meno il nuovo limite.

Imprese con unica attività esercitata

Attività	Ricavi 2022	Contabilità da adottare nel 2023
Prestazioni di servizi	Fino a € 500.000	Semplificata
	Oltre € 500.000	Ordinaria
Altre attività	Fino a € 800.000	Semplificata
	Oltre € 800.000	Ordinaria

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

- al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
- al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.

Pertanto, se l'attività prevalentemente esercitata è:

- o di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;
- o diversa da quella di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.

15

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. **PIERLUIGI AMATI**

Dott.ssa **STEFANIA BENZI**

Dott. **RICCARDO AMATI**



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)



- Si ritiene che anche con riferimento alla contabilità semplificata “per cassa” risulti applicabile quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E con riferimento alla contabilità semplificata, e pertanto, dopo aver identificato l’attività prevalente, va verificato:
 - o il rispetto del limite di ricavi riferito all’attività prevalente;
 - o il non superamento del limite di € 800.000 dei ricavi complessivi derivanti da tutte le attività svolte.

I contribuenti che soddisfano i nuovi limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano la contabilità semplificata quale regime “naturale”. Gli stessi possono comunque optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Liquidazioni trimestrali

Le imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda dell’attività esercitata, di optare per le liquidazioni IVA trimestrali in luogo di quelle mensili. Tale possibilità richiede di maggiorare ogni singola liquidazione degli interessi dell’1%. Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali, è “allineato” alle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità.

Attività	Volume d’affari anno precedente
Prestazioni di servizi	non superiore a € 500.000
Altre attività	non superiore a € 800.000

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività, per determinare se è possibile effettuate le liquidazioni trimestrali è necessario distinguere le seguenti ipotesi.

Se è adottata la contabilità unificata per tutte le attività esercitate e:

- i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 800.000;
- i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
 - o volume d’affari delle attività di prestazioni di servizi non superiore a € 500.000;
 - o volume d’affari di tutte le attività complessivamente considerate non superiore a € 800.000.





Se è adottata la contabilità separata e:

- le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i rispettivi limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un'attività e trimestrali per l'altra;
- una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziando in base all'annotazione distinta / non distinta dei corrispettivi.

Se è adottata la contabilità separata per opzione:

- il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi deve essere non superiore a € 500.000;
- il volume d'affari complessivo di tutte le attività deve essere non superiore a € 800.000.

17. ANALISI DI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA

L'Agenzia implementa le proprie analisi per evitare l'utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio. A seguito dell'esito delle analisi l'Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l'Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione / esito negativo dei controlli, il soggetto è punito con una sanzione e l'Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA. In caso di cessazione della partita IVA, la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:

- imprenditore individuale;
- lavoratore autonomo;
- rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.

Previo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria della durata di 3 anni e di importo non inferiore a € 50.000.

18. PROROGA AGEVOLAZIONE ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36

È confermata la proroga al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa". In particolare, per gli:

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);





- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € **40.000**.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
- in compensazione nel mod. F24.

19. DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A/B

È stata reintrodotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell’imposta lorda, il **50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali**, di classe energetica A/B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione spetta per gli acquisti effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2023 e va ripartita in **10 quote annuali**.

20. ESENZIONE IMU IMMOBILI

È confermata l’estensione dell’esonazione IMU agli immobili:

- non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria;

ovvero

- occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esonazione.

21. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d’acquisto** di:

- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- Partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.





La rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all'1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d'acquisto può essere assunto il valore normale, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

È stato fissato al **15.11.2023** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della **perizia di stima**;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al **16%**.

22. ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D'IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

È confermata la riproposizione dell'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2022.

A tal fine, come accennato, è dovuta un'imposta sostitutiva delle **imposte sui redditi e IRAP pari all'8%** calcolata sulla **differenza** tra:

- il **valore normale** dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il **costo fiscalmente riconosciuto**.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva pari al 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro.

In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.





Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- **nella misura del 60% entro il 30.9.2023;**
- **il rimanente 40% entro il 30.11.2023.**

23. ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.

L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2023:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** posseduti al 31.10.2022;
- riguarda le estromissioni attuate dall'1.1 al 31.5.2023;
- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:
 - o **nella misura del 60% entro il 30.11.2023;**
 - o **il rimanente 40% entro il 30.6.2024.**

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

24. ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI

È confermata l'estensione anche al 2023 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

25. TRASFERIMENTI TERRENI AGRICOLI UNDER 40

Gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

- **imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;**
- **imposta catastale dell'1%.**

L'agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze posti in essere a favore di persone fisiche di **età inferiore a 40 anni** che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.





26. ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'**esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) **dal versamento del 100%** dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP:

- **di età inferiore a 40 anni;**
- **iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2023.**

27. LIMITE UTILIZZO CONTANTE

Dall'1.1.2023 è aumentato a **€ 5.000** il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

28. COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE

A decorrere dal 30.6.2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, si applica **la sanzione pari a € 30, aumentata del 4%** del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

È istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell'anno precedente non superiori a € 400.000.

29. VOUCHER

È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. "voucher" relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, che danno luogo:

- **per ciascun prestatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- **per ciascun utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 10.000**, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- **per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore**, a compensi di importo **non superiore a € 2.500**.

È confermato inoltre il divieto di avvalersi del contratto in esame da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.





È esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.

30. ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall'1.1.2023 del **50%** la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L'incremento è riconosciuto inoltre per i **nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni**, con **ISEE** fino a **€ 40.000**.

31. COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI AVVOCATI

È confermato dal 2023 l'aumento a **€ 30 milioni** del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l'IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

32. TASSAZIONE E VALUTAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ

È confermata l'introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività. In particolare, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

- **realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività**, comunque denominate;
- non inferiori complessivamente a **€ 2.000**.

Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto e sono sommate alle relative minusvalenze. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d'imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

È confermata l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 26%**. È comunque prevista la possibilità di optare per l'applicazione del:

- regime c.d. "del risparmio amministrato" relativamente ai rapporti intrattenuti con:
 - o i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;





- o i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di portafoglio digitale;
- regime c.d. "del risparmio gestito".

I soggetti residenti in Italia che detengono all'estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l'obbligo di "monitoraggio fiscale" compilando il quadro RW del mod. REDDITI. È confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività.

È confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all'1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data versando un'**imposta sostitutiva del 14%** in unica soluzione entro il **30.6.2023**, ovvero in **3 rate annuali di pari importo**, a partire dalla predetta data. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del **3%** annuo.

I soggetti che non hanno indicato nel mod. REDDITI le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 e i redditi sulle stesse realizzati possono presentare un'apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività.

L'applicazione dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività è pari al **2%** annui del valore delle stesse. Nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del **2%** da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

33. COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE "BLACK LIST"

La Legge di bilancio ha ripristinato i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti lì domiciliati.

I "**costi black list**" tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Ritorna inoltre l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi.





MILLEPROROGHE

34. DICHIARAZIONE IMU PER IL 2021 PROROGATA

È differito al **30.6.2023** il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita:

- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021.

Il termine di scadenza differito per la dichiarazione IMU 2022 (riferita all'anno 2021) viene quindi a coincidere con il termine "ordinario" per la presentazione della dichiarazione IMU 2023 (riferita all'anno 2022).

La proroga riguarda anche gli enti non commerciali. Tali soggetti dovranno assolvere, entro il **30.6.2023**, un duplice obbligo dichiarativo, relativo alle dichiarazioni IMU:

- per l'anno **2021** (dichiarazione IMU 2022);
- e per l'anno **2022** (dichiarazione IMU 2023).

35. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2022

Gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il **bilancio 2027**.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).

36. ESTENSIONE AL BILANCIO 2023 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

È previsto per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, di non effettuare fino al **100% dell'ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023.

Si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.





37. DIVIETO TRASMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

È stato confermato, anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sdi per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

38. OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE SISTEMA TESSERA SANITARIA

Viene posticipata all'**1.1.2024** la decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.).

39. CONTRIBUTO PER LE COLONNINE DI RICARICA

È stato esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici. Il contributo è riconosciuto in misura pari all'**80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica**, nel limite massimo di:

- € 1.500 per persona fisica richiedente;
- € 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

In alternativa al contributo in esame, per l'installazione delle colonnine di ricarica negli edifici rimane comunque ferma la possibilità di accedere al "superbonus" in quanto intervento trainato.

Risultano ancora da adottare le disposizioni attuative per l'accesso a tale contributo.

40. RIFORMA DELLO SPORT

È stata differita all'**1.7.2023** la decorrenza delle disposizioni che recano la disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, del tesseramento nell'ordinamento sportivo, del lavoro sportivo e l'eliminazione del vincolo sportivo.

Tale termine è prorogato al **31.12.2023** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti. Viene inoltre previsto il rinnovo delle concessioni di impianti sportivi in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, al fine di sostenere tali enti dagli effetti dell'emergenza COVID-19 e dell'aumento del costo dell'energia.

In attesa dell'espletamento delle procedure di affidamento, sono prorogate fino al **31.12.2024** le concessioni aventi ad oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute.





AMATI & PARTNERS

dottori commercialisti e revisori legali

Restando a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Cassano d'Adda, 16 gennaio 2023

AMATI & PARTNERS STP SRL

26

AMATI & PARTNERS STP SRL

Dott. PIERLUIGI AMATI

Dott.ssa STEFANIA BENZI

Dott. RICCARDO AMATI



ODCEC Milano – Albo Sez. Speciale
N. Iscriz. 152 dal 22/12/2021
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tel. 0363/360265 • Fax 0363/64799
e-mail: info@amatipartners.it
PEC: amati.prs@pec.it
www.amatipartners.it

P. IVA • C.F. • Reg. Impr. Milano n. 12104350967
REA MI-2640938
Codice Univoco T9K4ZHO
Via A. Einstein n. 16 • 20062 Cassano d'Adda (MI)